

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C

Per la signora **MORGHESE MARIA** (C.F.: MRGMRA89D46D423P) nata ad Erice (TP) il 06/04/1989, e residente in Misiliscemi (TP), C.da Salinagrande, Via Ennio Brignone 4, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto (rilasciata su foglio separato), dall'Avv. Rosanna Milazzo (C.F.:MLZRNN75D69C286G) del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gibellina, via Nunzio Nasi 5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n. 0924/1916014 o al seguente indirizzo *e-mail*: rosannamilazzo@tiscali.it;
PEC: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it;

-ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F.: 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, con sede in Via Valerio Villareale 6, Palermo - (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA AMBITO TRIITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI** (C.F.: 80003400811) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Castellammare 14, Trapani, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, con sede in Via Valerio Villareale 6, Palermo - (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistenti-

NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2022/2024, classe di concorso A050, A028 e A031, Graduatorie gestite dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani;

-controinteressati-

Premesso che:

La Sig.ra Morghese Maria è docente che già opera da tempo, in forma precaria, presso istituti scolastici e che ambisce ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi a tempo determinato, in forza delle graduatorie provinciali (GPS) per la I-II fascia, così come delineate da ultimo con l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022.

Attualmente la stessa presta servizio presso l'Istituto "F. Vivona" di Calatafimi Segesta (TP).

La ricorrente, in data 13/05/2022, presentava domanda, per la scuola secondaria, in relazione alla *"procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*.

Successivamente, in data 08/08/2022, la docente, in ottemperanza all'OM 112/2022, presentava, a completamento della prima domanda, la richiesta di "informatizzazione nomine supplenze", con la quale esprimeva le proprie preferenze per sedi, classi di concorso e tipologia di posto.

La stessa, infatti, possiede la Laurea in Biologia ed ecologia dell'ambiente marino costiero, conseguita in data 21/07/2016 presso Università degli studi di Messina.

La ricorrente, inoltre, ha persino lavorato proprio nella scuola secondaria di I grado e di II grado proprio in virtù del titolo posseduto e anche come insegnante di sostegno.

A seguito della domanda, la stessa veniva inserita in graduatoria e precisamente:

GPS Fascia 2 A028 – matematica e scienze;

GPS Fascia 2 A031 – scienze degli alimenti;

GPS Fascia 2 A050 – scienze naturali, chimiche e biologiche;

GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM - sostegno scuola secondaria I grado;

GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS - sostegno scuola secondaria II grado.

La docente, in data 17/10/2022 veniva convocata per una supplenza breve per n. 18 ore settimanali presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti C.P.I.A. di Trapani (TPMM10200V) per la cdc A028, con termine al 31/01/2023, successivamente modificato fino al 31/10/2022.

La docente prendeva servizio presso tale istituto ma, tuttavia, in data 03/11/2022, a seguito del controllo sulla veridicità dei titoli, fatta tempestivamente dal CPIA, il Dirigente Scolastico decretava, in autotutela, la proposta di esclusione dalla graduatoria di 2^ fascia GPS per le classi di concorso A050 Scienze Naturali, Chimiche e

Biologiche, per mancanza del titolo di studio valido per l'accesso alla sopracitata classe di concorso e la contestuale rettifica del punteggio delle altre classi di concorso:

classe di concorso A028 titolo di accesso 33, titolo di servizio 32, punteggio totale 65;

classe di concorso A031 titolo di accesso 33, titolo di servizio 22, punteggio totale 55;

classe di concorso A028* titolo di accesso 8, titolo di servizio 32, punteggio totale 40;

(* inserita con riserva nella graduatoria di I fascia GPS).

Secondo quanto sostenuto dal CPIA i requisiti di accesso per la classe di concorso A050, fanno riferimento al D.M. n.259 del 09 maggio del 2017, che per le lauree magistrali prevede l'integrazione con almeno 12 CFU in settori GEO e pertanto, vista la data di conseguimento del titolo di studio della docente (21 luglio 2016), la stessa non possedeva tali requisiti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016.

Per tale motivo, in data 04/11/22, la docente invia sia al CPIA che all'USP di Trapani un reclamo avverso la proposta di esclusione, in quanto, alla data di conseguimento della laurea (LM-6 Biologia), il 21 Luglio 2016, i requisiti per l'accesso alla classe di concorso A050 erano previsti dalla tabella A allegata al DPR 19/2016 che era appena entrato in vigore in data 23/02/2016, che per l'accesso alla cdc A050 nulla aveva modificato rispetto al previgente DM 39/1998, al DM 22/2005 e al DM 270/2004.

Tale reclamo veniva esitato dall'istituto CPIA, il quale confermava il proprio orientamento.

In data 23/11/2022 seguiva il decreto prot. 15213 dell'USP di Trapani che, su proposta del Dirigente Scolastico del Centro Provinciale per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA) di Trapani, disponeva l'esclusione della docente Morghese Maria dalla GPS di II fascia, e dalle corrispondenti graduatorie di istituto, per la classe di concorso A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche e dalle GPS di I Fascia e dalle corrispondenti Graduatorie d'Istituto per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze con contestuale rettifica del punteggio delle seguenti classi di concorso:

classe di concorso A028 titolo di accesso 33 titolo di servizio 34, punteggio totale 65;

classe di concorso A031 titolo di accesso 33 titolo di servizio 26, punteggio totale 55;

punteggio totale tra l'altro errato! ($33+34=65$ e $33+26=59$).

Successivamente in data 28/10/2022 la docente veniva nominata dall'USP di Trapani per una supplenza fino al 30/06/23 per la cdc A028 per 18 h settimanali, suddivise 12 h presso Istituto comprensivo autonomo "G. Pitre - A. Manzoni" di Castellammare del

Golfo e 6 h presso l' I.C. - "Sirtori" di Marsala.

Anche tale contratto veniva revocato in data 22/11/2022 per una anomalia della piattaforma che errando aveva assegnato alla docente la cattedra al posto di altra docente meglio posizionata in GPS.

In data 25/11/2022, la ricorrente veniva nuovamente convocata per supplenza breve per la cdc A028 fino al 22/12/2022 ma tuttavia non le veniva stipulato alcun contratto a causa della rettifica del punteggio comparso tardivamente a sistema.

Per tutto quanto sopra la ricorrente inviava, al Ministero dell'Istruzione una richiesta di informazioni per capire se la sua laurea conseguita nell'anno 2016 era valida come titolo di accesso per le classi di concorso A028, A031 e A050 o meno.

Il Ministero rispondeva alla ricorrente che: "ai sensi dell'articolo 5 del DM 259/17 chi ha conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo può fare riferimento alla normativa precedente (ad esempio DPR 19/2016)".

Seguiva in data 7/12/2022 diffida avverso l'esclusione dalla II fascia GPS, a firma del sottoscritto legale, inviata a mezzo pec sia all'USP di Trapani che al CPIA di Trapani che, tuttavia, restava priva di riscontro.

Il comportamento dell'Amministrazione, frutto di carente ed erronea istruttoria, oltre che gravemente ingiusto, è anche illegittimo poiché avrebbe dovuto considerare valido il titolo della docente ai fini dell'accesso alle classi di concorso per cui la stessa aveva già prestato servizio e che erano persino stati controllati e validati in precedenza da altri istituti scolastici, pertanto, è evidente il diritto dell'odierna ricorrente a rivendicare l'attribuzione di un incarico a tempo determinato presso una delle sedi espresse in domanda che ingiustamente, invece, è stata attribuita ad altri docenti.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

In materia di personale scolastico, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a

procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004). (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010).

L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n. 25840 del 2016, hanno statuito che “ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto

amministrativo generale e solo quale effetto della rimozione di tale atto-di per se preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente l'inserimento in una determinata graduatoria -l'accertamento del diritto del ricorrente l'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

In questo caso deve essere infatti richiamata, in termini generali, la regola di cui all'art. 413 co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

II) IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

La normativa di riferimento che regola le modalità di attribuzione degli incarichi ai docenti è l'Ordinanza Ministeriale n 112/2022.

Con Ordinanza ministeriale n. 112 del 06/05/2022 il Ministero dell'Istruzione all'art. 1 ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

L'Art 2 prevede che *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo”*

4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11".

Lo stesso decreto prevedeva che l'individuazione del destinatario della supplenza fosse operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto; che in ciascuna provincia fossero costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

Sempre il citato decreto prevedeva inoltre che le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, fossero costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui all'ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

In conformità a quanto stabilito dalla citata OM la ricorrente veniva convocata in data 17/10/2022 presso il CPIA di Trapani dove otteneva un incarico a tempo determinato per la classe di concorso A028.

La ricorrente infatti possiede una Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia

dell'ambiente marino costiero (LM-6 Biologia), conseguita in data 21 Luglio 2016.

Tale titolo le aveva permesso sino a quella data di prestare servizio nelle istituzioni scolastiche.

Tuttavia l'istituto CPIA di Trapani, in ottemperanza dell'art. 8 comma 7 dell'OM 60 del 10/07/2020 nell'effettuare il controllo formale sulla rispondenza tra i titoli forniti dalla docente e quanto dichiarato nella domanda di inserimento in GPS, proponeva l'esclusione della docente dalle GPS, ritenendo che la stessa docente non avesse un titolo di accesso idoneo alla classe di concorso A050.

Ed invero, l'art. 8, comma 8, dell'O.M. n. 112/2022, prevede che "All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020".

Il CPIA ha ritenuto infatti che, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 259 del 9 maggio 2017 di revisione del D.P.R. 19/2016 sulle nuove classi di concorso, la Laurea Magistrale in Biologia (LM-6), conseguita dalla Docente in data 21 luglio 2016, non costituisce titolo di accesso alle classi di concorso A050, per cui la mancata corrispondenza documentale di quanto dichiarato dall'interessata e l'esattezza dei titoli e punteggi attribuiti dal sistema ne determinava l'esclusione per la cdc A050 e la rettifica del punteggio per le ulteriori classi di concorso A028 ed A031.

Secondo quanto detto dal CPIA e successivamente replicato dall'USP di Trapani con il successivo decreto di esclusione del 23/11/2022, il D.M. n. 259 del 09 maggio del 2017 e l'allegata Tabella A, nuove classi di concorso, prevede che le lauree magistrali (LM 6 Biologia) devono essere integrate "con almeno 12 CFU in settori GEO".

Ciò in base all'art. 5 del D.M. n. 259 del 09 maggio del 2017 che recita: "Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle

graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.

A dire dell’USP, pertanto, considerato che all’esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19 febbraio 2016 (23 febbraio 2016) la candidata non aveva conseguito ancora il titolo di studio (infatti la data di conseguimento del suo titolo è il 21 luglio 2016) e che i nuovi requisiti non agiscono retroattivamente, appare giustificata la sua esclusione.

Tuttavia le cose non stanno proprio così.

Ed invero.

La docente conseguiva la Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia dell’ambiente marino costiero (LM-6 Biologia), in data 21 Luglio 2016.

A tale data i requisiti per l’accesso alla classe di concorso A050 erano previsti dalla tabella A allegata al DPR 19/2016 che era appena entrato in vigore in data 23/02/2016, che per l’accesso alla cdc A050 nulla aveva modificato rispetto al previgente DM 39/1998, al DM 22/2005 e al DM 270/2004.

Solo in data 9/05/2017, quindi ad un anno di distanza dal conseguimento del titolo da parte della docente, il DM 259/2017 ha apportato delle rettifiche al regolamento delle nuove classi di concorso stabilendo, in particolare che “I laureati in Biologia (LS-6 e LM-6), Biotecnologie agrarie (LS-7 e LM-7), Biotecnologie industriali (LS-8 e LM-8), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LS-9 e LM-9) dovranno possedere almeno 12 CFU in settori GEO.

Leggendo l’art 5 del citato DM 259/17 ci si accorge che esso prevede che: *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.*

Pertanto dalla lettura di tale norma emerge che chi ha acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo regolamento (23 febbraio 2016), potrà fare riferimento ai preesistenti requisiti di accesso alle classi di concorso (stabiliti dai DM

39/98 e DM 22/05), di contro, coloro che alla data di entrata in vigore del DM 259/17 possedevano già i requisiti di accesso alla classe di concorso in questione, potranno far riferimento ai preesistenti requisiti e, pertanto, non dovranno possedere i CFU suddetti (non richiesti prima dell'entrata in vigore del DM 259/17).

Coloro che invece conseguiranno il titolo di accesso successivamente a tale data, dovranno rispettare i nuovi requisiti.

Tale circostanza è stata già chiarita dal Ministero dell'Istruzione stesso, con la **FAQ n. 33** che qui si riporta: (link: Aggiornamento Graduatorie d'Istituto – MIUR (istruzione.it)) *“Per individuare il titolo di studio necessario all’inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell’apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017. **Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo.** Per questa ragione, come precisa l’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i.. Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016; all’entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall'allegato A al D.M. n. 259/2017. Si precisa che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma appunto solo quelle riportate nel citato allegato A”.*

La questione è stata chiarita anche da una nota ministeriale: (link: Titoli di accesso - Miur) *“In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.”*

Come se ciò non bastasse o non fosse sufficientemente chiaro, la docente ha interpellato

sulla sua particolare situazione, direttamente il Ministero dell'Istruzione che con pec del 30/11/2022 ha risposto che "che ai sensi dell'articolo 5 del DM 259/17 chi ha conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo può fare riferimento alla normativa precedente (ad esempio DPR 19/2016)

<https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-di-accesso>.

Alla luce di tutto quanto sopra, non vi è motivo di dubitare che la laurea in possesso dalla docente Morghese costituisca valido titolo di accesso alla classe di concorso A050, e pertanto la stessa ha diritto ad essere reinserita in graduatoria dalla quale è stata ingiustamente esclusa.

L'OM 112/22 costituisce la norma alla quale attenersi e le clausole in essa contenute non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare pretesi significati impliciti od inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione e le regole in esse contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione.

Diversamente, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, così come a quelle di reclutamento del personale docente, che rappresentano valori primari di ogni ordinamento giuridico, potrebbero essere compromesse (Consiglio di Stato, 12-09-2017, n 4307).

A ciò si aggiunga che è pacifico che le clausole di esclusione debbano essere interpretate in maniera rigorosa, senza possibilità di estensione analogica, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti.

Sul punto, la giurisprudenza precisa che il principio di tassatività delle clausole di esclusione impedisce l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedurali e con l'esigenza di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici.

Ma vi è di più.

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione sino ad oggi è, pertanto, irragionevole, in quanto finisce per sacrificare, interessi costituzionalmente tutelati che, diversamente, avrebbero trovato soddisfazione.

Lo stesso USP, ma anche il CPIA di Trapani, dopo il reclamo presentato dal sottoscritto legale non solo non ha accolto il reclamo ma non ha dato neppure una risposta per giustificare le proprie scelte.

In conseguenza di tale scelta, la Morghese, è stata scavalcata da altri docenti che hanno ottenuto una sede di servizio, ledendo il suo diritto ad ottenere una sede di servizio con contratto a tempo determinato, vista la buona posizione occupata in graduatoria.

Infatti la docente è stata convocata solo successivamente in data 16/01/2023 presso l'istituto di "Vivona" di Calatafimi Segesta, perdendo servizio, quindi retribuzione e punteggio dal mese di ottobre 2022 e sino a gennaio 2023, per un evidente errore dell'amministrazione.

Al contrario l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica e, pertanto, la sua azione non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dalla ricorrente ha serbato un assoluto immobilismo.

Alla luce delle circostanze esposte, il rifiuto dell'amministrazione a procedere alla revisione della posizione della ricorrente, si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere.

L'azione amministrativa, infatti, non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario, l'omessa convocazione della ricorrente, si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

Il comportamento dell'amministrazione pertanto si è rivelato altamente illegittimo.

Da tanto discende l'illegittimità della esclusione della docente Morghese.

Tutto ciò premesso e considerato, la signora Morghese Maria, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede all'On. Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella parte in cui non le ha riconosciuto la validità del proprio titolo di studio (Laurea in Biologia ed ecologia dell'ambiente marino costiero LM-6) quale titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso A050, escludendola dalla GPS di II Fascia e dalle corrispondenti Graduatorie d'Istituto, per la classe di concorso A050, e rettificando il punteggio per le cdc A028 e A031 e per l'effetto:

- dichiarare il diritto della docente Morghese al riconoscimento della propria laurea quale titolo idoneo per l'accesso alla cdc A050 e conseguentemente dichiarare il diritto della stessa ad essere reinserita in GPS ed all'attribuzione di incarichi a tempo determinato già dall'epoca del primo contratto stipulato (17.10.22), con rettifica del punteggio per la cdc A028 e A031;

- accertare e dichiarare che la sig.ra Morghese Maria ha subito un danno patrimoniale che ammonta al totale delle spettanze che la stessa avrebbe conseguito dal momento della nomina ad oggi;

e per l'effetto condannare il Ministero al pagamento delle spettanze sopra enunciate, nonché ordinare all'amministrazione resistente il riconoscimento del punteggio conseguito.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile ma tuttavia non è soggetta al pagamento del contributo unificato come da dichiarazione che si allega.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) domanda di inserimento in graduatoria del 13.5.22;
- 2) domanda informatizzazione supplenze del 08.08/22;
- 3) proposta esclusione CPIA;
- 4) decreto esclusione USP TP;
- 5) reclamo Morghese;

- 6) risposta CPIA;
- 7) convocazioni varie;
- 8) Diffida Avv. Milazzo;
- 9) Risposta MI;
- 10) O.M. 112/2022;
- 11) DM 259/2017;
- 12) Documento di identità;
- 13) Autocertificazione reddito;
- 14) Elenco convocazione ricevute.

Gibellina 21 febbraio 2023

Avv. Rosanna Milazzo

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto della parte istante ad ottenere il riconoscimento del suo titolo di studio quale titolo idoneo all'accesso alle cdc A050 ed alla reinclusione nelle (GPS) per le classi di concorso:

GPS Fascia 2 A028 – matematica e scienze;

GPS Fascia 2 A031 – scienze degli alimenti;

GPS Fascia 2 A050 – scienze naturali, chimiche e biologiche, nella provincia di Trapani, valide per il biennio 2022/2024 e seguenti.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato

numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione di competenza, nella specie - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM). Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti dei controinteressati disponendo che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito internet dedicato dell'amministrazione resistente (Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -Roma) stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati e l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati, visto il numero elevato di soggetti contro interessati.

Con osservanza.

Gibellina 21 febbraio 2023.

Avv. Rosanna Milazzo